



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 21.11.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

RECLAMO N. 3 della società A.S.D. ORSOMARSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.06.2005 (Squalifica calciatore NEPITA Marco fino al 26.06.2009, squalifica calciatore FORTUNATO Rocco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore FARACE Angelo fino al 31.01.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;
considerato che il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto di gara;
che la reclamante ha depositato videocassetta che proverebbe che i tesserati squalificati non hanno preso parte agli atti di violenza nei confronti del direttore di gara;
che questa commissione, in considerazione dei poteri limitati di indagine, non può prendere visione delle immagini contenute nella videocassetta;

P.Q.M.

rimette gli atti all'Ufficio Indagini per quanto di competenza.

Seduta del 28.11.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell'odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che pur essendo gli incidenti causati dal comportamento di dirigenti e calciatori della società Laureanese, l'arbitro era costretto a sospendere la gara perché in varie zone del campo giocatori delle due società erano coinvolti in rissa che si protraevano anche dopo il provvedimento di sospensione della partita, cessavano solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine;

ne discende che la responsabilità in ordine ai fatti che hanno indotto il direttore di gara a sospendere la partita, valutando che non vi fossero più le condizioni per continuarla, è da ascrivere ad entrambi le società;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 34 della società A.S. PROMOSPORT CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 1200,00, squalifica del campo a porte chiuse per DUE giornate, squalifica massaggiatore MORELLI Massimo fino al 31.07.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo commessi dai sostenitori della reclamante, nonché il comportamento offensivo e minaccioso del Sig. Morelli Massimo;

rilevato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura ed all'entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 1000,00 e la squalifica del campo di giuoco ad una giornata di gara, nonché la squalifica al Sig. MORELLI Massimo fino al 28 FEBBRAIO 2006;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 35 della società S. GIUSEPPE ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 400,00 e squalifica del campo per una gara, inibizione Sig. MACRI' Rocco fino al 09.07.2006, squalifica calciatore FAZZARI Domenico fino al 06.02.2006, squalifica calciatore TUTINO Giuseppe per CINQUE gare, squalifica calciatore PILEIO Girolamo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo ed addebitati ad alcuni sostenitori della reclamante (violenza nei confronti dell'Osservatore arbitrale) nonché al Sig. Rocco Macri (responsabile di comportamento offensivo e minaccioso e tentativo di aggressione), al sig. Fazzari Domenico (responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro), al sig. Tutino Giuseppe (responsabile di comportamento offensivi e minaccioso nei confronti dell'arbitro e dell'osservatore arbitrale) e infine al sig. Pileio Girolamo (responsabile di comportamento offensivo e minaccioso); rilevato, tuttavia, che la sanzione inflitta a carico del calciatore Fazzari Domenico è eccessiva rispetto alle entità ed alle modalità dei fatti accertati;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FAZZARI Domenico fino al 06 GENNAIO 2006; conferma nel resto le sanzioni inflitte; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 36 della società POL. NUOVA DIAMANTE CIRELLA

avverso la regolarità della gara S.Lorenzo del Vallo – Nuova Diamante Cirella (1 – 1) del 13.11.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore AITA Ferdinando.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che effettivamente risulta che la società S.Lorenzo del Vallo ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore quindicenne Aita Ferdinando che alla data della disputa della gara (13.11.2005) non era autorizzato ai sensi dell'art. 34 delle NOIF; che, pertanto, va applicata alla società S.Lorenzo del Vallo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del C.G.S.;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società S.LORENZO DEL VALLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 37 del Sig. TUTINO Giuseppe (soc. S.Giuseppe Rosarno)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 9.11.2005 (Squalifica fino al 09.02.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Tutino Giuseppe;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TUTINO Giuseppe fino al 9 DICEMBRE 2005, e dispone restituirsì la tassa.

RECLAMO N. 39 della società S.S. MANDATORICCESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, Ammenda € 55,00 per prima rinuncia, UN punto di penalizzazione).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che i motivi addotti dalla reclamante a giustificazione della mancata disputa della gara pur comprensibili non possono de iure condito essere ritenuti di gravità tale da concretizzare una causa di "forza maggiore" quale richiesta, inequivocabilmente, dell'art. 55 delle NOIF, come unico elemento esimente l'applicazione della sanzione correttamente usata dal Giudice Sportivo;
considerato, altresì, che deve applicarsi anche alla società Albidona la sanzione prevista dall'art. 53 delle NOIF, atteso che quest'ultima non si è anch'essa resa disponibile alla disputa della gara per come rilevato dall'arbitro nel suo rapporto;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
visto l'art. 32, comma 3 del C.G.S. irroga alla società ALBIDONA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3, l'ammenda di € 55,00 per prima rinuncia ed Un punto di penalizzazione.

RECLAMO N. 40 della società U.S. PRAIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 23.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco a porte chiuse per DUE gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che i fatti per come descritti nel referto arbitrale sono realmente accaduti ciò non di meno appare conforme a giustizia ridurre la sanzione applicata dal giudice di primo grado considerata sia la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Praia che si prodigavano a soccorrere il calciatore aggredito, sia che detto deplorabile episodio per quanto grave è stato isolato.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società PRAIA riduce la sanzione della squalifica del campo ad UNA giornata e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 29/11/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)